

DELIBERA N. 158/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV1 SPA (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TV1)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA DELIBERA 538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO l'atto CONT n. 42/2011, notificato il 30 dicembre 2011, alla società TV1 SPA, con sede legale a Montevarchi (AR), in via Aretina 534/1, esercente l'emittente televisiva locale TV1, con cui il Corecom Toscana ha contestato l'inserimento di una telepromozione di prodotti Santal presentata da uno dei conduttori del programma *Vip Scio*, il giorno 8 settembre 2010 alle ore 15.08, in violazione dell'articolo 37, comma 1 del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP.

VISTO che la società ha richiesto accesso agli atti del fascicolo il 26 gennaio 2012, e che la documentazione è stata consegnata il 2 febbraio 2012 in sede di audizione, e che non risultano essere state consegnate memorie giustificative;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per il programma in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 37, comma 1 (Interruzioni pubblicitarie) *<La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>;* all'art. 3 comma 4 delibera 538/01/CSP *<I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso>;*

all'Art. 3. D.M. 581/93 Programmi sponsorizzati < *I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni; - essi devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma*>; all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 < *Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata*>.

RILEVATO dal riscontro della documentazione che il programma, oggetto di contestazione, è condotto, come si legge nella sigla iniziale, da Nello Fochetti; è un rotocalco ironico-satirico montato in studio, ad ogni battuta del conduttore, in risposta, viene inserita una scena di un film o una battuta celebre e canzonatoria di spettacoli televisivi. L'ambientazione della serata è in un locale notturno o pub in cui i ragazzi trascorrono la serata e un barman è impegnato nella realizzazione di cocktail con i succhi di frutta Santal. La ragazza, che fa da spalla al conduttore, dopo che il barman ha preparato il cocktail e lo ha versato nel bicchiere porgendoglielo, recita, mentre in sovrimpressioni appare la scritta "Messaggio promozionale" : <*Il problema del succo d'arancia è l'acidità di stomaco che ovviamente può provocare. Santal premium a bassa acidità è la soluzione vincente*>.

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana per la comminazione della sanzione amministrativa, relativa al programma *Vip Scio*, oggetto di contestazione, che risulta essere stato sponsorizzato dalla società Santal, in quanto:

- la segnalazione della telepromozione è correttamente segnalata con la scritta "Messaggio promozionale" ai sensi dell'art 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93;

- la presentazione della telepromozione risulta essere conforme all'art 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP: essa non viene fatta dal presentatore, ma da una interlocutrice che svolge la funzione di spalla;

RITENUTA insussistente la contestata violazione del Corecom dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in quanto la citata telepromozione dei prodotti Santal risulta correttamente segnalata con l'apposizione della scritta in sovrimpressioni prevista dall'art 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93;

RITENUTA, altresì, insussistente la contestata violazione del Corecom dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP per la presentazione della telepromozione dei prodotti Santal da parte del conduttore del programma, poiché la promozione viene effettuata da persona terza;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società TV1 SPA, con sede legale a Montevarchi (AR), in via Aretina 534/l, esercente l'emittente televisiva locale *TV1*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci